Atti medico veterinari: certificati e relazioni

di Roberta Benini*

I medici veterinari che redigono relazioni o certificazioni devono essere consapevoli della responsabilità e delle conseguenze che redigere e firmare documenti comporta: per questi motivi il livello di attenzione deve essere sempre elevato e deve essere sempre chiara la finalità per la quale l'atto stesso viene compilato.



• Un aspetto spesso sottovalutato è il fatto che, in molteplici occasioni dell'esercizio della professione medico veterinaria, le attività espletate debbano essere documentate tramite la redazione di appositi atti che recano la firma del medico veterinario. Infatti, con l'evoluzione della normativa a tutela della salute e del benessere degli animali da compagnia, il medico veterinario è chiamato sempre più frequentemente ad attestare le condizioni di salute, gestione e detenzione degli animali.

Le certificazioni sono richieste - e dovute - non solo dai proprietari degli animali da compagnia, nell'ambito del rapporto fra medico veterinario e cliente, ma anche - in ordine all'aumentato livello di richieste della società civile sugli aspetti relativi alla tutela degli animali in quanto esseri senzienti - da Enti pubblici, organi di polizia, magistratura, associazioni protezionistiche e in senso lato da tutti coloro che a vario titolo interagiscono con gli animali.

Va considerato che questa attività, di esclusiva

pertinenza del medico veterinario - peraltro da tempo prevista nel Codice deontologico e nell'atto medico veterinario EU - comprende una vasta tipologia di documenti e atti che devono essere stilati in modo corretto, oltre che nel contenuto anche nella forma. In alcuni atti ufficiali, come ad esempio i verbali, la forma è addirittura un elemento di validità dell'atto stesso. Il linguaggio deve essere appropriato e chiaro, non deve essere fonte di equivoci o di fraintendimenti e deve essere comprensibile a tutti. Nelle attestazioni di atti medico veterinari non va mai sottovalutata la portata dell'atto di apporre la firma poiché, con essa, il professionista si assume piena responsabilità di quanto dichiarato.

Il paragrafo che segue prevede un richiamo alla legislazione per inquadrare le basi giuridiche di tali responsabilità, seguito dalla definizione dei diversi atti. Per ciascuna delle tipologie verranno utilizzati esempi per individuare le parti che caratterizzano le certificazioni - nel senso più ampio del termine - con una particolare attenzione ai punti problematici e agli errori più frequenti.

IL CERTIFICATO MEDICO VETERINARIO

Il certificato medico veterinario attesta una condizione (ad esempio, lo stato di salute) o un atto eseguito (una vaccinazione, un esame diagnostico, ecc.). La compilazione di un certificato prevede la presenza di alcuni elementi fondamentali: data, segnalamento del soggetto (specie, razza, genere, età, numero di micro-

chip quando presente, caratteristiche morfologiche particolari), descrizione dell'atto eseguito; firma e il timbro del medico veterinario. II certificato va redatto a penna o stampato, non deve contenere cancellature né abrasioni. Il certificato, anche quello più semplice, come quello relativo ad un esame coprologico, deve essere sempre inequivocabile, chiaro e ovviamente veritiero. Il certificato non deve mai contenere elementi che non siano stati verificati direttamente dal medico veterinario che appone la propria firma, e quando si ricorre ad esami o prove certificate da altri soggetti è buona norma allegarli. Un certificato che richiede particolare attenzione è quello di morte: indicare la causa di morte in assenza di esame autoptico o di profonda conoscenza della storia clinica dell'animale è una superficialità che va accuratamente evitata. La causa va indicata solo se conosciuta e dimostrabile: "arresto cardiocircolatorio" o "malattia letale" non sono cause, ma ovvie circostanze che rendono poco credibile il certificato e sono contestabili in caso di eventuale contenzioso.

LE RELAZIONI TECNICHE

Poiché la legge prevede che gli animali siano sottoposti a tutela e protezione, tramite norme comportanti sanzioni sia amministrative che penali, il medico veterinario può essere chiamato dagli operatori di polizia - sia amministrativa che giudiziaria - quando questi devono svolgere accertamenti tecnici che prevedono specifiche competenze. Il medico veterinario in questo caso assume lo status di Ausiliario ed è pertanto soggetto ai relativi obblighi di legge. L'articolo 348 del Codice di procedura penale, quarto comma, prevede infatti: "La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera". Gli obbli-

Esempio I - indagine su importazione illegale di cani: *il cucciolo presenta la zona dell'ano imbrattata di feci.*

Ad un medico veterinario è evidente che siamo in presenza di un sintomo di patologia enterica, quindi che le condizioni di salute non sono buone, che l'etiologia potrebbe essere parassitaria o virale, e che potrebbe essere conseguenza di mancate verifiche sanitarie prima del trasporto o causate da carenti condizioni di igiene dei mezzi di trasporto, ecc. Alla polizia deve essere spiegato invece come un determinato sintomo o condizione sia un elemento rilevante per la prosecuzione delle indagini.

Il soggetto presenta la zona dell'ano imbrattata di feci, sintomo di patologia a carico dell'intestino. Nei cuccioli sono frequenti le malattie infettive o parassitarie, che possono essere particolarmente gravi o addirittura letali se non curate o prevenute tramite gli opportuni protocolli vaccinali. Le patologie virali gastroenteriche sono altamente diffusive e quindi richiedono opportune misure di quarantena e di osservazione. I cuccioli rinvenuti sono stati trovati in promiscuità con altri soggetti che non presentavano segni evidenti di patologie in corso. È opportuno approfondire le modalità di trasporto di questi animali.

ghi di legge a cui i medici veterinari sono tenuti sono i seguenti: non possono rifiutare l'incarico ricevuto; sono tenuti al segreto sulle operazioni effettuate; l'incarico va svolto ovviamente con la competenza ed in scienza e coscienza. La legge non prevede che sia percepito compenso. La Polizia amministrativa o giudiziaria conferisce l'incarico con nomina scritta e controfirmata. Nella nomina può essere contenuta o meno la specifica dell'incarico ma è buona norma che l'ausiliario riceva comunque, anche se con atto a parte, le

Esempio II - verifica in un canile: *i cani* presentano abrasioni della superficie dei cuscinetti plantari e lesioni croniche.

Si osserva che i cani detenuti all'interno dei box, la cui pavimentazione è realizzata interamente in cemento, priva di canalette di scolo e con pendenza non adeguata allo smaltimento dei reflui, presentano lesioni alla superficie dei cuscinetti plantari dovuta al perenne contatto con il fondo di cemento, che al momento dell'accesso risulta bagnato, con numerose asperità e fessurazioni. Le condizioni del fondo dei box determinano le lesioni osservate che provocano dolore ai cani e potrebbero determinare successive infezioni.

richieste da parte della Polizia giudiziaria. Alla fine degli accertamenti tecnici esperiti dei quali il medico veterinario è responsabile sia per quanto riguarda la durata, compatibilmente con le esigenze della PG, e le modalità, l'ausiliario riferisce per iscritto in maniera chiara, obiettiva ed esaustiva tramite una relazione tecnica che è opportuno presenti i seguenti requisiti: 1. sia redatta su carta intestata; 2. menzioni l'incarico ricevuto e specifichi che gli accertamenti sono stati effettuati in qualità di ausiliario; 3. sia in doppia copia. È invece obbligatorio che: sia firmata su ciascuna pagina; sia firmata e timbrata sull'ultima pagina.

CONTENUTO

Il medico veterinario deve essere consapevole di rivolgersi a persone che non necessariamente conoscono i termini scientifici, ma che nello stesso tempo devono appurare fatti illeciti e quindi devono essere informate anche di situazioni o di dettagli utili per le loro indagini.

Oltre allo stato sanitario degli animali, è buona norma che l'ausiliario descriva i luoghi di detenzione, le condizioni igienico sanitarie, la temperatura dei luoghi, la quantità di luce, la presenza di cibo, acqua e relative scorte e di tutti gli elementi utili a qualificare la situazione sulla quale si è chiamati ad operare. Le descrizioni devono essere esposte in maniera ordinata, quanto più aderente all'ordine delle osservazioni effettuate. Gli accertamenti infatti si effettuano in maniera sistematica ed è consigliabile aiutarsi con planimetrie nonché con dettagliata documentazione fotografica descrittiva dei luoghi, delle condizioni e degli animali. Le fotografie possono essere inserite o direttamente nella relazione, o possono essere allegate in un fascicolo, ugualmente firmato su ogni pagina. È buona norma numerare le fotografie che si allegano. Per concludere, l'ausiliario, durante i suoi accertamenti, deve essere consapevole che l'unico suo referente è la polizia giudiziaria e quindi deve evitare di intrattenere rapporti, soprattutto in assenza della polizia giudiziaria, con il trasgressore o l'indagato. Ove sia necessario chiedere informazioni utili per le verifiche, lo farà presente alla polizia giudiziaria che a sua volta le richiederà alla persona sottoposta agli accertamenti.

Esempio III - I cani manifestano movimenti stereotipati.

I soggetti osservati manifestano movimenti stereotipati, ossia la ripetizione compulsiva degli stessi movimenti. Tale atteggiamento si manifesta quando sono assenti fattori di distrazione o di interesse, quando le dimensioni dei box non consentono la protezione da elementi di disturbo e/o di stress o comportano l'isolamento. Infatti, dalle misurazioni effettuate, risulta che le dimensioni dei box nei quali sono detenuti i cani sono sottodimensionate e quindi inadatte a contenere gli animali presenti.



PERIZIA

Il medico veterinario può essere incaricato di eseguire accertamenti tecnici da parte del giudice secondo quanto previsto dall'Art. 61 del Codice di procedura civile (Consulente tecnico): Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice. Art. 62 (Attività del consulente): Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss. e degli artt. 441 e 463.

rinario deve rispondere in maniera dettagliata ai quesiti posti dal giudice nei tempi da questi previsti. I supporti tecnici sono gli stessi potendosi avvalere di filmati, fotografie, analisi e quant'altro possa ritenersi utile all'espletamento dell'incarico. Di solito le prestazioni sono retribuite.

Tutte le considerazioni fatte per la stesura delle relazioni per la polizia giudiziaria valgono anche per le perizie: il medico vete-

^{*} Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani